



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/03/2011

=====

ADDI' 04/03/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRNDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
QUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGLI	Giuseppe Eranuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CESTICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAULANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 85

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)".



85 - 4 MAR. 2011. R

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: **“Disciplina delle strutture turistiche ricettive all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)”**.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e Marketing del “Made in Lazio” di concerto con l’Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione” e successive modifiche;

RILEVATO che le modifiche apportate con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001, pongono in capo alle Regioni la potestà legislativa in materia di Turismo;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;


VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni”;

VISTO l’art. 56 della citata L.R. 13/07 che prevede l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

CONSIDERATO che l’art. 25 della L.R. 13/07 prevede che i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi, nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, sono stabiliti nei regolamenti regionali di cui all’art. 56 della stessa legge;

VISTO il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all’Aria Aperta) come modificato dal regolamento regionale 21 settembre 2009, n. 17;



85 - 4 MAR. 2011 *ca*



TENUTO CONTO delle osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria nonché dagli Enti preposti in merito alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13 relativamente all'individuazione delle strutture ricettive nonché all'attività edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla semplificazione della definizione delle strutture ricettive all'aria aperta nonché ad una più precisa definizione delle strutture a servizio delle attività e delle relative tipologie di manufatti;

TENUTO CONTO inoltre della necessità di dare soluzione alle problematiche evidenziate da Amministrazioni locali e Associazioni di categoria in ordine alla interpretazione e applicazione della normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, apportare le modifiche in argomento alla citata Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13;

VISTO il testo della proposta di legge contenuto allegato alla presente deliberazione, così come congiuntamente formulato, a seguito di specifiche formali richieste in ordine agli aspetti giuridico-legislativi ed urbanistici, rispettivamente dalla competente Direzione Regionale Attività della Presidenza e dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;


VISTA LA RELAZIONE DELL'ASSESSORE COMPETENTE;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra specificato, adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente **"Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)"**, allegata alla presente deliberazione, che consta di n. 3 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e comprensiva di una relazione illustrativa.

all'unanimità

DELIBERA


di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata Proposta di legge regionale concernente **"Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)"**, allegata alla presente deliberazione, che consta di n. 3 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e comprensiva di una relazione illustrativa.



ALLEG. alla DELIB. N. 85 *or*
DEL - 4 MAR 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N.13 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE)”



Handwritten signature

Art. 1

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n.13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche")

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r.13/2007 è sostituito dal seguente:

"4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attività autorizzate:

- a) l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, ivi comprese le case mobili, dei relativi preingressi e cucinotti;
- b) l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali ed altri
- c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali ed altri;
- d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende."



A large handwritten signature in black ink, followed by several initials and a small mark.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 58 bis alla l.r. 13/2007)

1. Dopo l'articolo 58 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“Art. 58 bis

(Disposizioni per l'attività edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 4, l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato articolo 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo articolo 23, comma 4, lettera d), costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8 bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).

2. L'installazione dei manufatti di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b), è soggetta alla sola denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). A tal fine per prefabbricati leggeri si intendono i manufatti costituiti, nel rispetto dei criteri di idoneità statica, da elementi di dimensioni ridotte, prodotti fuori opera, da assemblare a secco, cioè senza l'ausilio di cemento o altri leganti idraulici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 56.

3. La realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c) e dei manufatti edilizi destinati ai servizi di cui al medesimo articolo 23, alinea del comma 4, è subordinata al rilascio del permesso di costruire previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 380/2001.

4. Il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 3 è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale a favore del Comune, anche eventualmente



Several handwritten signatures in black ink, appearing to be official signatures of the signatories.

assistito da polizza fideiussoria, mediante il quale il titolare della struttura ricettiva deve impegnarsi per sè e aventi causa, a realizzare a sua cura e spese tutte le opere interne al complesso turistico a servizio delle unità di soggiorno temporaneo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e delle eventuali ulteriori opere che si dovessero rendere necessarie per il corretto esercizio dell'attività prescritte in sede di autorizzazione all'esercizio.

5. Le aree ed i manufatti delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 4, non possono essere oggetto di frazionamento mediante vendita o cessione del diritto di superficie o qualsiasi altra forma di cessione a singoli.

6. L'accertamento di opere eseguite o in corso di esecuzione senza i prescritti titoli abilitativi edilizi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo II del d.p.r. 380/2001 nonché quelle previste dalla legge regionale 14 Maggio 2009, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 "Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8" e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11).".



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a smaller signature. Below the main signature, there are several smaller handwritten marks and initials, including what appears to be 'mg' and 'lu'.

Art. 3

(Disciplina urbanistica delle aree da destinare a struttura ricettiva all'aria aperta)

1. Ferma restando l'esclusione dell'applicazione per le strutture ricettive all'aria aperta delle disposizioni previste dalla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 (Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni e opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché i alcuni territori della Regione) nonché dall'articolo 33 del piano territoriale paesaggistico regionale adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 per le aree classificate paesaggio degli insediamenti urbani, ai fini della ricognizione e del successivo inserimento negli strumenti urbanistici ai sensi del comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il competente organo comunale, con propria deliberazione, perimetra le strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 30/1074, incluse totalmente o parzialmente nei territori di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), della medesima l.r. 30/1974, nel rispetto degli eventuali ulteriori vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e di cui al Capo IV delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), nella consistenza delle aree impegnate ai fini ricettivi alla data di entrata in vigore della l.r. 30/1974, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 (Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione), sentiti, per le strutture che insistono nelle aree naturali protette regionali, i rispettivi enti di gestione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono procedere:

- a) alla ricognizione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 4, della l.r. 13/2007, per le quali sono già state rilasciate autorizzazioni all'esercizio;
- b) all'inserimento negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti delle strutture ricognite di cui alla lettera a) e perimetrare ai sensi del comma 1, le quali mantengono la loro destinazione d'uso;



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

- c) all'inserimento negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti delle strutture ricognite di cui alla lettera a), non rientranti tra quelle previste dal comma 1, che siano conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali, le quali mantengono la loro destinazione d'uso;
- d) all'individuazione negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti di aree ove delocalizzare le strutture ricognite di cui alla lettera a), non rientranti tra quelle previste dal comma 1, che risultino non conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali;
- e) alla variazione degli strumenti urbanistici vigenti per l'inserimento delle strutture ricognite di cui alla lettera a) che siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici stessi, ma conformi alle norme paesaggistiche, ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera e), i comuni possono convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, dandone contestuale pubblico avviso e previo deposito in libera visione al pubblico dei relativi atti ed elaborati progettuali con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38. Alla conferenza di servizi partecipa la Regione, per mezzo di un unico rappresentante, delegato dal Presidente della Regione ai sensi della normativa regionale vigente in materia. Nel caso l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione della conferenza. L'assenso dato dalla Regione in sede di conferenza sostituisce l'approvazione regionale della variante. La procedura di cui al presente comma può applicarsi anche all'individuazione delle aree da destinare a nuove strutture ricettive all'aria aperta ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1985 n. 59.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici di cui al comma 2, lettera d), i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta incluse totalmente o parzialmente nei territori di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), della l.r.



Handwritten signature and initials, including a large stylized signature and the initials "mg" and "ll".

30/1974, realizzate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge e per le quali sono state rilasciate le relative autorizzazioni all'esercizio e ricognite ai sensi del citato comma 5, rinnovano la richiesta di autorizzazione all'esercizio ai sensi della l.r. 13/2007 sulle aree ove è prevista la loro delocalizzazione ai sensi del comma 2, lettera d) e richiedono i necessari titoli abilitativi edilizi previsti dall'articolo 58 bis della stessa l.r. 13/2007, i quali sono rilasciati dal comune, previa verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica delle strutture stesse. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, i comuni possono autorizzare in via provvisoria le strutture da delocalizzare. L'autorizzazione provvisoria non costituisce sanatoria delle eventuali opere edilizie abusive, né accettazione della destinazione data dai privati al terreno.

5. Le riduzioni del contributo per le opere di urbanizzazione previste dall'articolo 11 bis, primo comma, della l.r. 35/1977, si applicano alla superficie di insediamento delle unità di soggiorno temporaneo, come definita dall' articolo 6 della stessa l.r. 35/1977. Per le strutture di servizio le riduzioni si applicano nei limiti fissati dall'articolo 11 bis, secondo comma, della l.r. 35/1977.

6. Qualora i comuni non adempiano agli obblighi previsti dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva in conformità all'articolo 49 dello Statuto.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 56 della l.r. 13/2007 a quanto previsto dalla presente legge.



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the official stamp. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



Prot. n. _____

ALLEG. alla DELIB. N. 85 RZ
DEL - 4 MAR. 2011

RELAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE

"Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)".

La modifica proposta, riguardante essenzialmente le disposizioni relative alle *strutture ricettive all'aria aperta*, scaturisce dalla necessità di dare una soluzione alle problematiche evidenziate da Amministrazioni locali e Associazioni di categoria in ordine alla interpretazione e applicazione della normativa vigente. La modifica è rivolta alla semplificazione della definizione delle strutture ricettive all'aria aperta nonché ad una più precisa definizione delle strutture a servizio delle attività e delle tipologie di manufatti che è possibile realizzare.

Riguardo agli aspetti più propriamente urbanistici, viene stabilito che l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento e dei relativi *preingressi* e *cucinotti*, anche collocati permanentemente al suolo, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono attività rilevante ai fini urbanistici edilizi e paesaggistici.

Riguardo alle installazioni viene inoltre precisato il concetto di *prefabbricazione leggera*, le tipologie di manufatti soggetti alla sola dichiarazione di inizio attività e quelle invece soggette a rilascio del permesso a costruire.

Sempre in ordine agli aspetti urbanistici viene stabilito che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i Comuni devono procedere alla ricognizione dei complessi ricettivi per i quali siano già state rilasciate autorizzazioni all'apertura.

Altro importante aspetto della modifica proposta riguarda la regolarizzazione dei complessi ricettivi esistenti e della connessa attività ricettiva: i complessi autorizzati possono mantenere la loro destinazione d'uso e come tali sono inseriti negli strumenti urbanistici in corso di adozione o nelle loro varianti.

I complessi ricettivi sono tenuti ad adeguare le loro caratteristiche alle norme fissate mediante istanze volte al rilascio del permesso a costruire entro sei mesi dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

Viene inoltre stabilito che ai titolari delle strutture ricettive all'aria aperta realizzate, totalmente o parzialmente in territori vincolati, dopo la data di entrata in vigore della L.R. 30/74, e per le quali sono già state rilasciate autorizzazioni all'apertura e all'esercizio, vengono assicurati dai Comuni i permessi a costruire e le autorizzazioni all'apertura purché, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ne facciano richiesta ai fini dell'impianto e dell'esercizio di analoghi complessi ricettivi nelle aree appositamente individuate all'interno della strumentazione urbanistica generale o nelle sue varianti.



On. Stefano Zappalà